

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo all'affidamento di

Tra
UFFICIO ARO
E
Comune di SAN PIETRO CLARENZA
E
CAMPOROTONDO ETNEO

Denominazione operatore economico.....

Rappresentante Legale.....

Sede Legale.....

Cod.Fisc./P.IVA.....

PREMESSA

VISTO l'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che <<le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara>>;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto>>;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2013/2016 approvato dai Comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo adottato con decreto del Presidente della Regione n.510 del 28 gennaio 2014 e l'aggiornamento 2016/2018 pubblicati sui siti istituzionali delle Amministrazioni;

VISTI i codici di comportamento dei dipendenti approvati dai Comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo e visionabili nelle sezioni dei siti dei due Enti denominati "Amministrazioni Trasparente".

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - "Obblighi delle parti"

Il presente atto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- -a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
- a informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti,
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla pubblica autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;

- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53 ,comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1 comma9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'amministrazione deputati alla trattazione del procedimento. L' Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dai codici di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nei P.T.P.C. egli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T.T.I.

Articolo 2 - “Sanzioni applicabili”

Il sottoscrittore sin d'ora accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall' Amministrazione potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escursione della cauzione di validità dell'offerta,
- risoluzione del contratto,
- escursione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto,
- esclusione per i tre anni successivi dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
- responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici.

Articolo 3 - “Efficacia del patto di integrità”

Il contenuto del patto d'integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4 - “Esclusione dalla procedura”

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo 5 - “Autorità competente in caso di controversie”

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra Amministrazione/Stazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi risolta dall'Autorità Giudiziaria Competente.

Camporotondo Etneo lì,

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1 –Obblighi delle parti-, 2-Sanzioni applicabili-, 3 –Efficacia del patto d'integrità-, 4 –Esclusione dalla procedura-, 5 Autorità competente in caso di controversie.

Camporotondo Etneo lì,

Il Legale rappresentante